

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1085)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VARALDO e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1970

Assistenza dell'ENAOLI in favore degli orfani dei lavoratori anteriormente alla entrata in vigore della legge 31 ottobre 1967, n. 1094

ONOREVOLI SENATORI. — L'ENAOLI in base al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, istitutivo dello stesso, ebbe compiti assistenziali a favore degli orfani dei lavoratori fino al 18° anno di età, compiti poi estesi con legge 31 ottobre 1967, n. 1094, sino al 21° ed eccezionalmente al 26° anno di età.

Tale estensione era stata già praticata dall'Ente negli anni precedenti all'entrata in vigore della legge n. 1094 nella esatta considerazione della necessità di continuare oltre il 18° anno l'assistenza iniziata a favore di giovani distintisi per capacità intellettuale e buona volontà per non rendere vana l'opera già svolta.

In analoga situazione venne a trovarsi l'INADEL che solo con legge 8 marzo 1968, n. 152, poté estendere la sua assistenza ai

figli degli iscritti in attività di servizio o in pensione oltre il 18° anno di età e a favore del quale, a sanatoria di quanto operato prima dell'autorizzazione legislativa, fu presentato da parte del Governo il disegno di legge n. 896 già approvato dalla 1^a Commissione del Senato il 4 dicembre 1969 ed ora all'esame, in sede deliberante, della 2^a Commissione della Camera dei deputati con il n. 2103.

Pare quindi opportuno presentare anche a favore dell'ENAOLI il presente disegno di legge che ha lo scopo di far salva l'erogazione di una assistenza non ancora autorizzata da legge ma largamente giustificata da un valido adempimento dei compiti cui l'Ente stesso era tenuto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È fatta salva l'assistenza fruita dai soggetti di cui all'articolo unico della legge 31 ottobre 1967, n. 1094, anteriormente all'entrata in vigore della stessa.